

ESTRATTO DEL VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
“ASSOCIAZIONE RICREATIVA CULTURALE MANTIGNANO”

L'anno 2005 (duemilacinque) e questo giorno 16 del mese di maggio presso la sede sociale dell'Associazione, si è riunita, alle ore 21,45, debitamente convocata l'Assemblea generale dei soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del Bilancio 2004;
2. Modifiche allo statuto sociale;
3. Rinnovo Cariche Sociali;
4. Varie ed eventuali.

Viene chiamato a presiedere i lavori il Sig. Manchia Giovannino , funge da Segretario il Sig Barbetti Alessio.

Il Presidente constata:

1. Che l'Assemblea è stata regolarmente convocata per il giorno 16/05/05;
2. Che i soci si dichiarano informati sull'argomento da discutere.

Tutto ciò constatato, ai sensi del vigente Statuto sociale, il Presidente dichiara validamente costituita la presente Assemblea Straordinaria atta a deliberare sull'argomento posto all'Ordine del Giorno.

Punto 1) all'O.d.G. *Omissis*
Punto 2) all'O.d.G.
Punto 3) all'O.d.G. *Omissis*
Punto 4) all' O.d.G. *Omissis*

Il Presidente informa l'Assemblea che risulta per svariati motivi opportuno modificare, anche se in piccola parte, lo Statuto Sociale del Circolo e dunque propone di adottare uno Statuto sociale aggiornato con i requisiti previsti dall'attuale legislazione in vigore.

Pertanto dà lettura dello Statuto sociale, che propone all'approvazione dell'assemblea.


L'Assemblea preso atto di quanto proposto dal Presidente, dopo breve ed esauriente discussione, ad unanimità, delibera di approvare lo Statuto sociale aggiornato, che viene allegato al presente verbale e ne fa parte integrante.

Non essendovi altro da discutere e deliberare, la seduta viene tolta alle ore 24,00 previa stesura del presente verbale che viene sottoscritto seduta stante.

Firenze (FI), 16 maggio 05 ore 24,00

Il Presidente

Manchia Giovannino



Il Segretario

Barbetti Alessio





STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "ASSOCIAZIONE RICREATIVA CULTURALE MANTIGNANO"

TITOLO I – COSTITUZIONE, SEDE E SCOPO

ART.1

E' costituita dal 18 dicembre 1958 con sede in Firenze, Località Mantignano – Via del Chiuso n.55/B, un'Associazione di promozione sociale che assume la denominazione di "ASSOCIAZIONE RICREATIVA CULTURALE MANTIGNANO".

ART.2

L'Associazione si propone:

1. Di favorire ai lavoratori ed ai cittadini l'esercizio del diritto alla ricreazione, al riposo all'elevazione culturale;
2. Di sollecitare e promuovere il sano impiego del tempo libero dal lavoro;
3. Di stimolare lo spirito di amicizia e di solidarietà fra tutti i lavoratori e cittadini;
4. Di aiutare lo sviluppo del movimento ricreativo popolare;
5. Di dare assistenza, attraverso forme morali e materiali, ai soci.

A tali fini essa provvede:

1. A prendere quelle iniziative nel campo della cultura, dello sport, del turismo, dello spettacolo, dello svago, del riposo e dell'assistenza rispondenti alle esigenze dei soci;
2. A raggiungere tutti gli accordi atti a garantire l'economia e la funzionalità dell'Associazione ed a favorirne lo sviluppo.

L'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi fissati nel presente Statuto, nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, necessari od utili alla realizzazione degli scopi fissati o comunque attinenti ai medesimi.

L'Associazione è apartitica, tuttavia essa, attraverso il suo ordine democratico interno e le iniziative sociali, dovrà contribuire allo sviluppo della personalità umana di ciascun Socio secondo i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana..

L'Associazione non persegue alcuna finalità di lucro.

TITOLO II - I SOCI

ART.3

Il numero dei soci è illimitato. Può diventare Socio chiunque si riconosca nel presente Statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di Socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in Assemblea.

Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello Statuto e il rispetto della civile convivenza.

Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 8. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART.4

Per essere ammessi a Socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo con la osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

1. Indicare nome e cognome, paternità, luogo e data di nascita, professione e residenza;
2. Dichiarare di attenersi al presente Statuto, all'eventuale regolamento interno ed alle deliberazioni degli organi sociali.

ART.5

E' compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, in merito alla domanda di ammissione verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti previsti.

Qualora la domanda venga accolta, non prima che siano trascorse almeno 24 (ventiquattro) ore dalla presentazione della stessa, al nuovo Socio verrà consegnata la tessera sociale di Arci Nuova Associazione, ed il suo nominativo sarà annotato nel Libro dei Soci.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, e questo dovrà avvenire entro trenta giorni dalla data di presentazione senza esporre i motivi della decisione, o ad essa non sia data risposta entro il dovuto termine, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente.

Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei soci alla sua prima convocazione.

Il Consiglio Direttivo stabilirà le modalità di pagamento delle quote sociali.

ART.6

La qualifica di Socio si intende rinnovata annualmente con il pagamento della quota sociale e la consegna della nuova tessera.

I soci hanno diritto a:

- a) Frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- b) A riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
- c) A discutere ed approvare i rendiconti;
- d) Ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.

ART.7

I soci sono tenuti:

- Al versamento delle quote sociali;
- Alla osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

ART.8


La qualifica di Socio si perde per:

- a) Decesso;
- b) Mancato pagamento della quota sociale;
- c) Dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- d) Espulsione o radiazione.

ART.9

I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

1. Inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti interni o delle deliberazioni degli organi sociali;
2. L'arrecare, in qualunque modo, danni morali o materiali all'Associazione;
3. Denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
4. L'attentare in qualche modo al buon andamento dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
5. Il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;



6. Appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti o altro di proprietà dell'Associazione.

I provvedimenti disciplinari saranno decisi dal Consiglio Direttivo a maggioranza della metà più uno dei suoi membri.

ART.10

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci.

TITOLO III - PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE

ART.11

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

1. Dall'introito delle quote sociali;
2. Dagli utili derivanti dalle attività svolte dall'Associazione;
3. Dal patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Associazione;
4. Dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
5. Dal fondo di riserva.


ART.12

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.

ART.13

L'esercizio sociale comprende il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario da parte del Consiglio Direttivo all'Assemblea dei soci entro il 30 aprile dell'anno successivo. Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi e i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettifiche che consentono di determinare la competenza dell'esercizio.



ART.14

Sono previste la costituzione e l'incremento del fondo di riserva, il cui utilizzo è vincolato alla decisione dell'Assemblea generale dei soci.


Il residuo attivo di ogni esercizio sarà tenuto a disposizione per iniziative di carattere assistenziale, culturale, sportivo e per nuovi impianti o ammortamenti delle attrezzature.

TITOLO IV - GLI ORGANI SOCIALI

ART.15

Sono organi dell'Associazione:

- a) Assemblea generale dei soci;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Collegio dei Sindaci Revisori.



L'ASSEMBLEA

ART.16

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Partecipano all'Assemblea generale dei soci tutti i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno otto giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa.

Le riunioni dell'Assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca presso la sede dell'Associazione (ed eventualmente in altre sedi sociali secondarie) almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata o da inviare ad ogni socio tramite posta ordinaria, posta elettronica o con eventuali altri mezzi idonei di comunicazione.

ART.17

L'Assemblea Ordinaria ha luogo almeno una volta l'anno entro il 30 Aprile. Essa:

1. Approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale in corso;
2. Approva il rendiconto economico e finanziario annuale;
3. Elegge gli organismi direttivi (Consiglio Direttivo, Collegio dei Sindaci Revisori) alla fine di mandato o in seguito a dimissioni degli stessi;

4. Nel caso di cui sopra, discute la relazione del Consiglio uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una Commissione Elettorale composta da almeno tre membri, che propone i nomi dei soci candidati, controlla lo svolgimento delle elezioni e firma gli scrutini;
5. Delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

ART.18

L'Assemblea generale dei soci può essere convocata in via Straordinaria per motivi che esulano l'ordinaria amministrazione e nei casi previsti dai successivi articoli 20 e 33 del presente statuto.

Essa viene convocata:

1. Tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
2. Ogni qualvolta ne faccia richiesta scritta il Collegio dei Sindaci Revisori;
3. Allorché ne faccia richiesta scritta almeno 1/10 (un decimo) dei soci con diritto di voto.

L'Assemblea dovrà avere luogo entro 20 (venti) giorni dalla data in cui viene richiesta e delibererà sugli argomenti per i quali è stata richiesta.

ART.19

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci con diritto di voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti con diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti degli stessi su tutte le questioni poste all'Ordine del Giorno, salvo eccezioni di cui all'articolo 20 del presente Statuto.


La seconda convocazione non può avere luogo prima che siano trascorse 24 (ventiquattro) ore dalla prima.

Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni.

ART.20

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti con diritto di voto.

Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione, valgono le norme di cui all'articolo 33.



ART.21

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel Libro dei soci da almeno tre mesi. Gli amministratori non possono dar voto nell'approvazione dei rendiconti.

ART.22

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

Per l'elezione delle cariche sociali la votazione avverrà a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dallo Statuto o dal regolamento.

ART.23

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente e da un Segretario nominati dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci per la consultazione.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART.24

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 13 (tredici) consiglieri eletti fra i soci iscritti nel Libro da almeno tre mesi.

Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

ART.25

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

1. Il Presidente: ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed è responsabile di ogni attività dello stesso; convoca e presiede il Consiglio;
2. Il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza od impedimento di questi, ne assume le mansioni;
3. L'Amministratore: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione,
4. Il Segretario: redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente; ha la custodia dell'archivio sociale.

5. Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e l'Amministratore compongono la Presidenza.
6. Il Consiglio Direttivo fissa inoltre le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.

ART.26

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni tre mesi e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o ne facciano richiesta un terzo dei consiglieri o un Sindaco.

Le adunanze di Consiglio sono valide quando intervenga la metà più uno dei suoi membri e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni sono normalmente palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni viene redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente.

Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.

ART.27

Il Consiglio Direttivo ha tutta la responsabilità della regolare amministrazione e dell'efficiente funzionamento delle attività sociali svolte dall'Associazione.

Il Consiglio Direttivo deve:

1. Redigere i programmi di attività sociale da sottoporre all'Assemblea;
2. Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
3. Stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
4. Formulare il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Le eventuali modifiche nel tempo che si potranno rendere necessarie dovranno essere ugualmente sottoposte all'approvazione dell'Assemblea;
5. Predisporre il rendiconto annuale;
6. Predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
7. Compilare i progetti per l'impiego del residuo dell'esercizio da sottoporre all'Assemblea;
8. Deliberare circa l'ammissione dei soci; può delegare allo scopo uno o più consiglieri;
9. Deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;

10. Curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad esso affidati;
11. Decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
12. Presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente al medesimo.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

ART.28

I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio.

Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal socio risultato primo escluso all'elezione del Consiglio; diversamente a discrezione del Consiglio.

La quota massima di sostituzione è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia il Consiglio Direttivo decade.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai due terzi dei consiglieri.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro quindici giorni.

IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

ART.29

Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri.

E' eletto dall'Assemblea, dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Ha il compito di controllare tutta l'attività amministrativa e finanziaria dell'Associazione, nonché di verificare l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo. Relaziona al Consiglio Direttivo e all'Assemblea.

Si riunisce ordinariamente almeno tre volte l'anno (ogni quattro mesi) e straordinariamente ogni qual volta ne faccia richiesta motivata uno dei suoi membri o il Consiglio Direttivo.



Handwritten signature and scribbles on the right margin.

ART.30

I Sindaci Revisori hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, con voto consultivo.

ART.31

Le cariche di Consigliere e Sindaco Revisore sono incompatibili tra di loro.

TITOLO V - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART.32

La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei Soci aventi diritto al voto.

ART.33

In caso di scioglimento l'Assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, ad altra Associazione avente finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art.3, comma 190 della Legge 23 Dicembre 1996, n°622 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente tra i Soci.

TITOLO VI - DISPOSIZIONE FINALE

ART.34

Per quanto non compreso nel presente Statuto decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti con diritto di voto a norma di Codice Civile e delle leggi vigenti.

Firenze (FI), 16 maggio 05

Il Presidente

Manchia Giovannino

Il Segretario

Barbetti Alessio

AGENZIA DELLE ENTRATE
REGISTRATO A FIRENZE 3

il 29 Gio. 2005 al N° 3241 Serie 3

Versati € 168,00



CAPO AREA SERVIZI
Annunziata Esposito

